



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 15 SETTEMBRE 2019

### GLI ISA: INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d'imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta).

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di **due indicatori**:

- indicatori **elementari di affidabilità**;
- indicatori **elementari di anomalia**.

Molti sono i dubbi in merito all'applicazione degli Indicatori; l'Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 settembre 2019 la Circolare n.20/E al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull'affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

I contribuenti che risultano "affidabili" hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all'Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall'applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la **possibilità di adeguarsi in dichiarazione** dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è **ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio**.

I dati che stanno alla base del calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

- alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri, invece, devono essere elaborati dall'Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi "estrarli" dall'archivio dell'Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all'intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

La verifica dell'esattezza dei dati "pre-calcolati" rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

1. se i **dati presenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate fossero corretti**, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il *file* in formato XML;
2. invece, se i **dati a disposizione degli archivi del Fisco non fossero corretti**, il contribuente potrà procedere ad una "forzatura" degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il **campo "annotazioni" per indicare le ragioni della rettifica**. Inoltre, l'Agenzia delle entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l'Agenzia ha cercato di rispondere ai dubbi di imprese e professionisti in merito all'applicazione degli Indici. La circolare si compone di circa 40 pagine e raccoglie le risposte fornite in occasione di incontri e convegni. Tra i temi trattati vi sono l'errata indicazione dell'anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni, l'incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.

### IMPOSTE: SALDO E ACCONTO AL 30 SETTEMBRE 2019

Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell'IVA, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019, o al 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

## **16 SETTEMBRE 2019: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL II TRIMESTRE 2019**

Scade il 16 settembre il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al II trimestre 2019.

L'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) è stato introdotto già dal 2017.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispose i quadri per la compilazione.

## **REDDITI DI CAPITALE ESCLUSI DAL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS**

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21540/19, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (srl o spa) eventualmente percepiti.

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

## **LE REGOLE PER IL 2019-2020 PER LA VENDITA A DISTANZA DI BENI TRAMITE MERCATI VIRTUALI**

Il Decreto Crescita ha introdotto dei nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.

L'Agenzia Entrate, con provvedimento pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere in modalità telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

I dati da trasmettere sono:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:
  - ✓ l'ammontare totale dei prezzi di vendita o
  - ✓ il prezzo medio di vendita, espresso in Euro.

## **ENTRO IL 16 SETTEMBRE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER CONTANTI OLTRE I 10MILA EURO AL MESE**

Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il 15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane dovranno trasmettere all'Unità di informazione finanziaria i dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai **10.000 euro al mese** effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

I destinatari dell'obbligo devono inviare una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

## **RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE**

La Direttiva 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell'IVA pagata all'estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l'IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all'IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

- Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
- Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
- Lavorazione su stampi o beni strumentali
- Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
- Organizzazione eventi
- Spese di trasferta aziendali

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina e per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul [sito internet dell'Agenzia Entrate](#).

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all'amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell'elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

#### **DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI**

L'Agenzia Entrate, tramite la sezione "La posta di FiscoOggi" della propria rivista telematica, ha chiarito che le agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità per l'acquisto dei veicoli spetta anche se l'auto che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia.

Più in dettaglio:

- per l'acquisto di veicoli elettrici la detrazione spettante è del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non è possibile invece usufruire dell'aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo;
- per l'acquisto di veicoli ibridi è possibile beneficiare della detrazione Ipre. Relativamente all'Iva, tuttavia, l'agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.